

REGOLAMENTO (CEE) N. 1050/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 935/92 che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 35 000 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3860/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 694/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3860/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 935/92 della Commissione⁽⁷⁾ ha indetto una gara permanente per la

fornitura all'Albania di 35 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento francese nella regione di Rouen; che a causa di difficoltà logistiche in Francia è necessario modificare le partite oggetto della gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I termini « Rouen » e « Caen-Blaiville » figuranti nel titolo, nell'articolo 1 e nell'allegato I e rispettivamente nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 935/92 sono sostituiti dal termine « Gand ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 14.